




N. R.G. 9142/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO

PRESIDENTE

dr.ssa Alessandra RAMON

GIUDICE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

FALLIMENTO A S.R.L., in persona del curatore *pro tempore*, corrente in
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to _____ con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv.to _____ in Venezia, _____, in forza di mandato a margine dell'atto di
citazione;

ATTORE

CONTRO


B _____ C _____ rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti
_____ e _____ con domicilio eletto presso la Cancelleria dell'intestato ufficio,
in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTI

E CONTRO

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:



“Nel merito, condannarsi i convenuti, in via solidale o in subordine alternativa, al risarcimento in favore del Fallimento A srl dei danni cagionati alla società fallita ed ai suoi creditori sociali, per i motivi esposti in giudizio, per la somma di euro 555.554,94.= o per la diversa, minore o maggiore, somma ritenuta accertata, anche in via equitativa, in corso di causa, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata. Con vittoria di spese e compensi, comprensivi del rimborso forfetario 15 % ex D.M. 55/2014 ed anche relativi alla fase cautelare nei confronti di D. In via istruttoria, come da verbale di data 10.10.2018”.

CONCLUSIONI DEI CONVENUTI:

“Respingersi le domande tutte proposte dal Fallimento A srl nei confronti dei convenuti B e C i in quanto inammissibili, nulle, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti, onorari, IVA e CPA. In via istruttoria, come da verbale di data 10.10.2018”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato tra il 27.10.2014 ed il 29.10.2014, Fallimento A srl ha convenuto in giudizio B, C e D, allegando che la società *in bonis*, già E srl, corrente in F ed attiva nel commercio al minuto di motoveicoli ed accessori, sarebbe stata dichiarata fallita dal Tribunale di Verona in data 21.9.2012. Peraltro, la curatela fallimentare ha rammentato che originariamente la società sarebbe stata amministrata, dalla sua costituzione fino al 10.3.2010, dai nominati B e C, quando, cedute le partecipazioni sociali da parte degli stessi a D, questi avrebbe assunto la carica di amministratore unico.

A detta del fallimento, la società avrebbe perduto il proprio capitale sociale già a partire dall'esercizio 2007, perdita aggravatasi negli esercizi successivi, tanto che in sede di approvazione del bilancio per l'anno 2008, in data 30.6.2009, B e C avrebbero deliberato di azzerare la perdita mediante finanziamento soci tuttavia mai eseguito, mentre in data 30.6.2011, il socio D avrebbe deciso di rinviare le deliberazioni necessarie a norma dell'art. 2482 *ter* cc.

Nella sostanza, la procedura attrice ha evidenziato come la società avrebbe continuato ad operare sino all'intervenuto fallimento, pur in condizione di scioglimento, con conseguente perdita incrementale del suo patrimonio e conseguente danno per la società ed i creditori sociali, insinuatisi al passivo per l'importo complessivo di euro 555.554,94.=, senza tuttavia poter ottenere soddisfacimento alcuno delle loro pretese, in assenza di qualsivoglia cespite aggredibile.



Quanto al danno risarcibile, la curatela ha rammentato come l'amministratore **D** non avrebbe consegnato alcuna documentazione contabile della società, essendo impossibile ricostruire il danno in modo puntuale, così potendosi utilizzare come criterio di liquidazione quello dello sbilancio fallimentare.

Reputata sussistente la responsabilità solidale dei convenuti tutti e rammentato di avere ottenuto nei confronti di **D** sequestro conservativo fino a concorrenza dell'importo di euro 180.000,00.=, Fallimento **A** ha concluso chiedendo la condanna di convenuti tutti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 555.554,94.=, oltre accessori.

Rimasto contumace **D** si sono costituiti **B** e **C**, eccependo, in primo luogo, la nullità dell'atto di citazione per l'indeterminatezza del suo oggetto, essendo imputata a tutti i convenuti in modo indistinto la responsabilità gestoria, senza tenere conto della successione nella carica amministrativa dei convenuti medesimi.

In ogni caso, i convenuti costituiti hanno negato la possibilità di affermare qualsivoglia responsabilità per le perdite successive alla cessazione della loro carica.

Sotto altro profilo, i convenuti hanno negato la fondatezza della domanda risarcitoria di controparte, affermando come non sarebbero individuati i singoli atti gestori illeciti compiuti dagli amministratori successivamente l'affermata perdita del capitale sociale, asserendo, peraltro, che sia nell'anno 2007 che nell'anno 2008, essi avrebbero adottato iniziative atte a ripianare le perdite, mediante utilizzo di riserve e mediante finanziamento concesso da **F** e di cui gli stessi si sarebbero resi fideiussori.

Inoltre, i convenuti hanno evidenziato che, a partire dalla seconda metà del 2008, si sarebbero mossi alla ricerca di alcuni *partner* di capitale che potessero finanziare la società, operazioni che non sarebbero andate a buon fine, con ciò dandosi in ogni caso riprova del loro contegno più che legittimo e volto a mantenere l'integrità del capitale della società.

Quanto alla mancata consegna delle scritture contabili, i convenuti hanno affermato che il fatto non sarebbe loro addebitabile, posto che le stesse sarebbero state custodite e tenute dall'ultimo amministratore in carica, rimanendo estranei gli stessi a tale illecito gestorio e non potendosi in alcun modo applicare il criterio di liquidazione del danno determinato nella differenza tra attivo e passivo fallimentare.

I convenuti hanno, quindi, concluso chiedendo il rigetto delle pretese attoree.

Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione. In effetti, il fallimento attore, con il proprio atto introduttivo del giudizio, evidenzia in modo del tutto preciso e chiaro i fatti gestori illeciti imputati agli amministratori convenuti in giudizio. Nella sostanza, la



procedura imputa ai convenuti l'illecito consistito nella omessa gestione meramente conservativa del patrimonio sociale, a mente dell'art. 2486 cc, nonostante che la società *in bonis*, fin dall'esercizio relativo all'anno 2007, avesse perduto il proprio capitale e, quindi, si trovasse in situazione di scioglimento, perdita del capitale che avrebbe richiesto la messa in liquidazione della società, intervenuta tardivamente solo a seguito della dichiarazione di fallimento, ovvero la ricapitalizzazione della stessa. Peraltro, la questione sollevata dai convenuti, secondo cui il fallimento in modo del tutto indistinto avrebbe addebitato l'attività gestoria ai convenuti tutti senza preoccuparsi di distinguere l'attività in continuità aziendale posta in essere da **S** e **C**, rispetto a quella posta in essere da **D**, divenuto amministratore unico a far data dal 10.3.2010, non è circostanza in sé atta a comportare l'assoluta indeterminatezza della domanda attorea e tale da pregiudicarne la validità, posto che è chiaro che l'assunto della curatela, secondo cui tutti gli amministratori succedutisi nel tempo debbano rispondere del danno complessivo sopportato dalla società, è tesi che nella sua fondatezza deve essere vagliata nel merito, così come nel merito deve essere vagliata la possibilità di liquidare il danno sopportato dalla società e dai creditori sociali in riferimento ai singoli periodi gestori in cui l'organo amministrativo ha operato in composizione differente.

Esclusa la possibilità di reputare nullo l'atto di citazione, appare opportuno evidenziare che, nel caso che occupa, appare più che legittima la possibilità data alla procedura di allegare e comprovare la prosecuzione vietata dell'attività non meramente conservativa del patrimonio sociale in termini del tutto sintetici, tenuto conto del lungo perdurare dell'attività in continuità aziendale, dall'affermata perdita del capitale della società fino alla dichiarazione di fallimento, nonché tenuto conto dell'oggetto dell'attività di impresa di **A** srl. In effetti, il perdurare dell'attività di rischio per periodo considerevole di tempo, nonché il fatto che l'attività di impresa propria di **A** srl sia caratterizzata da una parcellizzazione e polverizzazione di iniziative economiche il cui singolo valore economico appare insignificante rispetto al valore complessivo di esse, rendere impossibile l'individuazione di specifici e significativi atti gestori che abbiano arrecato danno, danno invece determinatosi in termini di perdita incrementale del patrimonio sociale in ragione della complessiva attività di impresa gestita dagli amministratori in asserita violazione di norme di legge.

Fatte queste doverose premesse, appare comprovato in atti che **A** srl ha perduto il suo capitale sociale fin dall'esercizio 2007. In effetti, il bilancio dell'anno in questione (doc. n. 6 di fascicolo attoreo), indica un patrimonio netto negativo della società per euro 652,00.=, a fronte di un capitale di euro 10.400,00.=, mentre il raffronto rispetto all'anno precedente indica un patrimonio netto positivo per euro 15.855,00.=.



Peraltro, è bene rilevare come detto patrimonio negativo non è stato in alcun modo ripianato mediante ricostituzione del capitale medesimo previo suo azzeramento, risultando semplicemente che la delibera di approvazione del bilancio ha deciso di coprire parzialmente la perdita di esercizio mediante l'utilizzo di un conto *ex art. 67 D.P.R. 917* per euro 20.369,90.=.

In effetti, la perdita del capitale sociale è ribadita anche per gli esercizi successivi (vedasi bilanci 2008, 2009 e 2010 prodotti in atti), riportanti rispettivamente un patrimonio netto negativo di euro 182.373,00.=, di euro 379.739,00.= e di euro 580.680,00.=, mentre in atti non vi è contezza alcuna che l'assemblea dei soci abbia provveduto su proposta degli amministratori di ricostituire il capitale sociale perduto, onde consentire la prosecuzione dell'attività di impresa in continuità aziendale. Va, poi, evidenziato che nessun rilievo al fine di escludere lo stato di scioglimento della società hanno le iniziative allegate dai convenuti costituiti secondo cui, per l'esercizio 2008, la perdita di esercizio sarebbe stata coperta mediante accensione di mutuo chirografario concesso da *I F* e di cui *B* e *C* si sarebbero resi fideiussori, posto che il ricorso al finanziamento, lungi dal comportare la ricostituzione del capitale proprio dell'impresa, in sé ha determinato un aggravamento dell'esposizione del passivo patrimoniale, agevolando la prosecuzione dell'attività di rischio in sé non consentita, nonché secondo cui gli stessi si sarebbero mossi, pur senza successo, al fine di reperire *partenes* disposti a concedere nuovo capitale.

Quel che rileva è che la società ha proseguito ad operare in continuità aziendale, senza essere stata messa in liquidazione, fino alla dichiarazione di fallimento, nonostante la stessa avesse perduto il capitale sin dal 2007 e si trovasse in condizione di scioglimento.

In effetti, dall'esame dei bilanci depositati in giudizio risulta che *A* srl, nonostante il suo stato di scioglimento, abbia continuato la sua attività caratteristica, senza il rispetto dell'obbligo imposto agli amministratori di gestire l'impresa in ottica meramente conservativa, posto che negli esercizi successivi al 2007, continuano ad essere registrati ricavi per vendite e costi di produzione per acquisto di materiali, per servizi, per godimento di beni di terzi e per personale, pur riducendosi nel 2010 dette registrazioni ai soli costi per servizi, peraltro per importo piuttosto limitato.

Quanto alla prova del danno sopportato dal fallimento, come già evidenziato, appare ben possibile utilizzare il criterio sintetico della differenza dei netti patrimoniali, indicativo della perdita incrementale del patrimonio sociale causata dalla prosecuzione dell'attività di rischio, almeno per tutto il periodo in cui gli amministratori *B* e *C* sono rimasti in carica (10.3.2010). In effetti, il CTU officiato in corso di causa ha potuto ricostruire detta differenza, esaminando i bilanci prodotti in giudizio e quantificando la perdita patrimoniale incrementale in euro 379.087,00.=.



Quanto, invece, alla perdita incrementale sopportata dalla società successivamente alla cessazione della gestione amministrativa dei convenuti costituiti e durante il periodo di permanenza in carica di **Δ** fino alla dichiarazione di fallimento, risulta che lo stesso non si è preoccupato di redigere i relativi bilanci di esercizio e consegnare al curatore neppure la contabilità ricevuta al passaggio delle consegne (vedasi deposizione del teste **Γ**), di modo che la prova della prosecuzione dell'attività di rischio, nonché la prova del danno causalmente derivante dalla condotta illecita sono ben conseguibili in ragione del passivo fallimentare che risulta essersi incrementato rispetto al passivo registrato fino alla permanenza in carica dei convenuti **Β** e **Ϟ** ad euro 555.554,94.=, potendosi così addebitare in via equitativa a **Δ** a titolo di danno, l'importo di euro 175.816,00.=, secondo quanto verificato dal CTU in sede di integrazione della consulenza tecnica.

Appare evidente che, se la responsabilità gestoria in capo agli amministratori deve essere affermata in ragione del fatto che l'impresa è stata gestita in continuità aziendale e non in ottica meramente conservativa, ad ogni singolo convenuto deve essere imputata unicamente la condotta sua propria ed unicamente il danno eziologicamente derivante da essa, non essendo consentito, diversamente da quanto opinato dalla procedura, imputare la perdita incrementale complessiva in modo indistinto a tutti i convenuti che, in periodi diversi, si sono succeduti nella gestione dell'impresa.

Così **Β** e **Ϟ** debbono rispondere in solido tra loro del risarcimento dovuto per l'importo capitale di euro 379.087,00.=, danno prodotto in termini di perdita patrimoniale incrementale durante la loro carica gestoria, mentre il convenuto contumace **Δ** deve rispondere del risarcimento dovuto per l'importo capitale di euro 175.816,00.=, visto il correlativo danno prodottosi in ragione della sua responsabilità di gestione non conservativa del patrimonio sociale.

In definitiva, **Β** e **Ϟ** debbono essere condannati a pagare al fallimento attore la somma di euro 379.087,00.=, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dal fatto alla presente pronuncia ed oltre agli interessi compensativi al tasso legale annuo calcolati fino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata. A sua volta, **Δ** deve essere condannato a pagare al fallimento attore la somma di euro 175.816,00.=, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dal fatto alla presente pronuncia ed oltre agli interessi compensativi al tasso legale annuo calcolati fino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata.



Infine, deve chiarirsi che non può essere riconosciuta separata posta di danno, peraltro neppure specificamente richiesta, viste le conclusioni rassegnate dalla curatela, in riferimento all'affermato mancato recupero di crediti della società per l'importo complessivo di euro 100.578,00.=, posto che, a tacere d'altro, il riconoscimento di tale posta risarcitoria comporterebbe una duplicazione di risarcimento rispetto alla perdita incrementale già riconosciuta come pregiudizio risarcibile.

Le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento cautelare che ha visto come convenuto il solo **D**, seguono la soccombenza, dovendosi considerare che il fallimento attore è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, vista la carenza di qualsivoglia attivo. Conseguente che i convenuti debbono essere condannati a rifondere le spese di lite in favore dell'Erario, con liquidazione dei compensi procuratori nei valori medi e con relativa dimidiazione. Quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa deve rimanere a definitivo carico di parti convenute per quote eguali. Di converso, in favore del procuratore di parte attrice le spettanze dovranno essere liquidate a carico dell'Erario con separato decreto, una volta che il difensore proporrà specifica richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. condanna i convenuti **B** e **C**, a pagare, in solido tra loro, in favore del fallimento **A** srl la somma di euro 379.087,00.=, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dal fatto alla presente pronuncia ed oltre agli interessi compensativi al tasso legale annuo calcolati fino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata;
2. condanna il convenuto contumace **D** a pagare in favore del fallimento attore la somma di euro 175.816,00.=, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dal fatto alla presente pronuncia ed oltre agli interessi compensativi al tasso legale annuo calcolati fino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata;
3. condanna i convenuti **B** e **C**, in solido tra loro, a rifondere in favore dell'Erario le spese di lite che si liquidano in euro 3.447,66.= per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito ed accessori di legge;



4. condanna il convenuto contumace a rifondere in favore dell'Erario le spese di lite che si liquidano in euro 2.423,83.= per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito ed accessori di legge;
5. pone a definitivo carico dei convenuti, per la quota di un terzo ciascuno, quanto liquidato in favore del CTU in corso di lite.

Venezia, 9 gennaio 2019

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

